



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

<b>Roberto TABBITA</b>	presidente
<b>Paolo PELUFFO</b>	consigliere
<b>Nicola BONTEMPO</b>	consigliere
<b>Marco BONCOMPAGNI</b>	consigliere, relatore
<b>Mauro NORI</b>	consigliere

nell'adunanza del 7 marzo 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013” che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l’analisi dell’esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle “linee di indirizzo” sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell’ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la nota del 16 settembre 2015, n. 5555, con cui la Sezione ha dato avvio all’inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2014;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall’organo di revisione del Comune di PORTOFERRAIO (LI) in ordine al rendiconto 2014 e la documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l’ente ha prodotto in data 23 febbraio 2017 (pervenute alla Sezione in pari data, prot. n. 3287) in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 2 febbraio 2017, n. 422;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

#### CONSIDERATO

- che l’art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le “linee guida” della Sezione delle autonomie prevedono l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento” nel caso

di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sul rendiconto di gestione dell'esercizio 2014;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso costituisce il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha concentrato l'attività di controllo sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili nella fase di avvio del sistema contabile armonizzato;

- che l'esame condotto dalla Sezione in ordine al riaccertamento straordinario dei residui ed alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con

il riaccertamento, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

## **DELIBERA**

Il rendiconto 2014 del Comune di Portoferraio (LI), come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui, evidenzia le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

### **R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, effettuate dall'ente con delibera della Giunta comunale del 8 giugno 2015, n. 140, ai sensi del d.lgs. 118/2011, pur in presenza di un risultato di amministrazione formalmente positivo (pari a 2.724.859,35 euro), è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Sezione ha verificato, innanzitutto, che l'ente ha rappresentato tale fondo, nel prospetto 5/2 allegato all'atto deliberativo, quale differenza fra l'importo di 1.418.666,94 euro (stimato dall'ente quale congruo accantonamento) e l'importo di 217.459,74 euro (corrispondente al fondo svalutazione crediti accantonato nel risultato di amministrazione 2014), finanziando pertanto, di fatto, un fondo ammontante a 1.201.207,20 euro anziché l'intero importo stimato congruo. La quota di finanziamento del fondo derivante dall'ex fondo svalutazione crediti accantonato nel risultato 2014 doveva essere correttamente inclusa nel calcolo del FCDE anziché decurtata e questo non corretto procedimento, già di per sé, determina un effettivo inferiore finanziamento dell'importo stimato congruo dall'ente.

In sede istruttoria è stato altresì rilevato, dai documenti forniti dall'ente ai fini della verifica sulle modalità di determinazione dell'accantonamento a FCDE disposto in relazione alle poste residuali individuate dall'ente di dubbia esazione, che:

1. relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti l'ente ha posto alla base del calcolo un arco temporale di due anni (2013 e 2014) in luogo dei cinque previsti dal principio contabile attestando, a tale proposito, che fino al 2013 la riscossione dell'entrata è stata affidata ad una società partecipata esterna all'ente. In realtà, dai dati di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati Sirtel, emergono residui attivi conservati nei bilanci 2010, 2011 e 2012 che dovevano essere valutati ai fini del congruo accantonamento;

2. sempre in relazione a tale tipologia di entrata l'ente ha calcolato l'entità dell'accantonamento considerando la capacità di riscossione della competenza e non quella ben diversa delle poste mantenute a residuo; in particolare l'ente ha utilizzato, per il 2013, gli accertamenti e le riscossioni di competenza e, per l'anno 2014, gli accertamenti di competenza e le riscossioni sia di competenza che a residuo.
3. in relazione a tutti gli altri cespiti considerati dall'ente ai fini del sopradetto accantonamento (fitti reali di fabbricati, sanzioni per violazioni al Codice della strada, proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica e canoni di locazione del mercato coperto) è stato posto alla base del calcolo l'arco temporale 2009/2013 anziché quello 2010/2014 inerente l'ultimo quinquennio. Inoltre, i residui "finali" sui quali è stato applicato il "complementare a 100" della percentuale media di riscossione, sono stati individuati dall'ente nei residui al 31.12.2014 anziché in quelli rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario alla data del 1 gennaio 2015, come previsto dal principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011.

Dagli elementi appena rappresentati emerge chiaramente che l'ente, per la definizione della quota effettiva da accantonare al FCDE, nell'ambito del risultato di amministrazione, ha seguito un metodo di calcolo non previsto dal principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011; la differenza sostanziale fra la quantificazione dell'accantonamento effettuata e quanto effettivamente deve essere rappresentato contabilmente dipende principalmente dalla differenza tra il grado medio di realizzo degli accertamenti assunti in competenza ed il grado di realizzo, ovviamente minore delle poste mantenute a residuo, oltre al fatto che l'ente ha considerato i dati dell'annualità 2009 anziché quelli dell'annualità 2014 ed ha, infine, considerato i residui presenti al 31 dicembre 2014 anziché quelli post-riaccertamento straordinario, al 1 gennaio 2015.

Conclusivamente, in relazione al FCDE, si osserva che il principio contabile, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individua in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo rispetto alle quali non sono ammesse deroghe tanto più se queste appaiono del tutto difformi dallo spirito che sottende il principio contabile che, nel caso in specie, è quello di valutare la capacità di smaltire i residui e non l'accertamento originariamente assunto.

In sede di contraddittorio cartolare l'ente prendendo atto, di quanto rilevato dalla Sezione, sulla base dei cespiti di entrata discrezionalmente individuati in sede di rideterminazione del risultato armonizzato al 1 gennaio 2015, ha provveduto alla rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo i precetti del richiamato principio contabile nell'ammontare di 1.588.016,23 euro.

Tuttavia la Sezione dall'esame del prospetto di calcolo allegato, parte integrante delle memorie di contraddittorio inviate dall'ente, ha riscontrato un errore per quanto concerne la determinazione della media semplice e il rispettivo complementare a cento necessario per la quantificazione dell'accantonamento al

fondo del cespite di entrata denominato TARES/TARI. La quota di fondo scaturente per i crediti di dubbia esigibilità TARES/TARI non risulta quindi di 1.502.105,76 euro ma di 1.103.548,98 euro.

In considerazione della corretta quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità per il suddetto cespite di entrata pari a 1.103.548,98 euro rispetto a 1.502.105,76 euro quantificato dall'ente, l'ammontare complessivo dell'FCDE risulta essere di 1.189.121,10 euro anziché di 1.588.016,23 euro.

Preso atto quindi della nuova rideterminazione del FCDE, la Sezione ha effettuato un ulteriore esame dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui risultante dalla delibera GC n. 140/2015, per verificare l'esatta quantificazione di tutta la parte accantonata nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015.

Da tale controllo è emerso, altresì, che l'ente ha accantonato, sempre nel fondo crediti, la somma di 620.688,73 euro e ha altresì disposto una ulteriore accantonamento per passività potenziali pari a 211.032,08 euro.

L'accantonamento di 620.688,73 euro è stato disposto dall'ente a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte delle cooperative aggiudicatarie dei lotti PEEP, degli oneri finanziari gravanti sulle medesime al momento dell'aggiudicazione dei lotti. Come si legge nella richiamata delibera 140/2015 l'ente ha infatti corrisposto anticipatamente (con mandati emessi il 19 dicembre 2013) "ingenti somme di denaro ai proprietari dei terreni interessati al piano di edilizia economica e popolare senza aver prioritariamente incassato il dovuto dalle Cooperative Edilizie aggiudicatarie dei lotti edificabili e senza aver stipulato atti pubblici da trascrivere alla Conservatoria dei Registri immobiliari".

Quindi, l'accantonamento effettuato dall'ente si configura più correttamente come fondo rischi.

Sempre da quanto riportato nella delibera GC 140/2015, e da quanto emerso in sede istruttoria, l'ulteriore accantonamento di 211.032,08 euro è stato disposto per 201.694,00 euro a tutela della passività potenziali derivanti dalla disciolta Unioni dei comuni dell'Arcipelago Toscano, per 7.359,46 euro per liti potenziali derivanti da ricorsi contro sanzioni cds ed infine per 1.978,62 euro per indennità di fine mandato del sindaco.

Si rileva tuttavia che l'accantonamento di 620.688,73 euro non è stato riconsiderato nella ricostruzione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 fornita in sede di contraddittorio cartolare e che, per quanto concerne il ricalcolo della quota vincolata, destinata e disponibile, le controdeduzioni fornite non fanno emergere elementi che consentano di modificare quanto accertato dalla Sezione.

Per quanto complessivamente indicato la parte accantonata del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 viene quindi accertata in complessivi 2.020.841,91 euro e partitamente come segue:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.189.121,10 euro;
- Fondo rischi per 620.688,73 euro;
- Altri accantonamenti 211.032,08 euro (di cui 209.053,46 euro per potenziali passività e 1.978,62 euro per indennità di fine mandato del sindaco).

La parte accantonata del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, pari a 2.020.841,91 euro, risulta pertanto inferiore di 608.602,63 euro rispetto all'importo complessivamente accantonato con atto GC 140/2015 e pari a 1.412.239,28 euro.

Sempre in relazione alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è stata rilevata la non corretta determinazione della parte vincolata, ammontante a 648.595,61 euro (riga "l" dell'allegato 5/2 delibera GC 140/2015) e della parte destinata agli investimenti, ammontante a 606.877,34 euro (riga "m" del sopracitato allegato), rispetto a quanto definito in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2014.

In sede istruttoria l'ente ha infatti attestato che tali fondi del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 risultano entrambi costituiti, unicamente, dall'avanzo generato dalle cancellazioni definitive di residui passivi di natura vincolata, ammontanti a complessivi 1.255.473,10 euro e riallocati, per 648.595,76 euro, nelle poste vincolate e, per i restanti 606.877,34 euro, nella parte destinata agli investimenti. Non risultano pertanto ricostituiti, in tali poste, i fondi che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2014 in sede di rendiconto (delibera CC 38/2015) e precisamente fondi vincolati per 220.182,63 euro e fondi vincolati per il finanziamento di spese in conto capitale per 40.408,49 euro, per un totale complessivo di 260.591,12 euro.

La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, in istruttoria, in ordine alla non corretta determinazione del FCDE e della parte vincolata e destinata del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, accerta pertanto che:

- l'esatto ammontare della parte vincolata è pari a 868.778,39 euro, anziché, come definito dall'ente, pari a 648.595,76 euro, con una differenza di 220.182,63 euro;
- l'esatto ammontare della parte destinata ad investimenti è pari a 647.285,83 euro, anziché, come definito dall'ente, pari a 606.877,34 euro, con una differenza di 40.408,49 euro;
- l'esatto ammontare della parte accantonata è pari a 2.020.841,91 euro composta da: fondo crediti di dubbia esigibilità è pari a 1.189.121,10 euro, fondo rischi pari a 620.688,73 euro, fondo passività potenziali pari a 209.053,46 euro e fondo per indennità di fine mandato del sindaco per 1.978,62 euro, anziché, come definito dall'ente pari a complessivi 1.412.239,10 euro, con una differenza di 608.602,63 euro;
- conseguentemente, la parte disponibile del risultato di amministrazione, accertata dall'ente in 57.146,97 euro, non presentando la capienza necessaria alla ricostituzione di tutti i sopradetti vincoli, viene rideterminata in - 812.046,78 euro, con un decremento complessivo di 869.193,75 euro poiché ha risentito delle somme da ricostituire per la parte vincolata (220.182,63 euro), per la parte destinata ad investimenti (40.408,49 euro) e per la parte accantonata (608.602,63 euro). Il risultato sostanzialmente negativo così determinatosi, pur in presenza di un



risultato formale positivo (approvato dall'ente in 2.724.859,35 euro) si configura quale maggior disavanzo (extradeficit), pari a -812.046,78 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione riaccertato costituisce inoltre una grave irregolarità contabile, in quanto l'esigua quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, accertata dall'ente in 57.146,97 euro, considerati maggiori accantonamenti e vincoli da ricollocare sul risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, risulta interamente alimentata da risorse che dovevano essere considerate indisponibili e distolta dal suo legittimo impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

La Sezione, in relazione a quanto rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dagli artt. 188 e 193 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura come previsto dal d.m. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale.

Tale atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo.

La Sezione rileva inoltre che l'ente, nel trasmettere alla Sezione delle Autonomie i dati richiesti nel "Questionario sui debiti fuori bilancio e disavanzi di amministrazione" (richiesti con nota 11 febbraio 2015, n. 133), ha fornito una

qualificazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2014, ammontanti a 107.385,34 euro, non congruente con quella trasmessa alla banca dati del Ministero dell'interno in sede di certificato del bilancio 2014. In sede istruttoria l'ente ha rappresentato che l'esatta qualificazione di tali debiti è quella trasmessa alla Sezione delle Autonomie. Alla luce di tale affermazione si invita, pertanto, l'ente a rettificare, con idonea comunicazione, i dati trasmessi al Ministero dell'interno ed a fornire a questa Sezione concreta evidenza delle correzioni apportate in sede di misure correttive.

Sempre in tema di debiti fuori bilancio occorre infine evidenziare che l'organo di revisione, con nota del 19 dicembre 2016, ha rappresentato che negli esercizi 2015 e 2016 erano già presenti consistenti debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare. Tale circostanza sarà oggetto di verifica nei prossimi controlli di monitoraggio invitandosi sin d'ora l'ente a porre in essere le misure propedeutiche a conseguire gli equilibri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 7 marzo 2017.

Il relatore  
f.to Marco Boncompagni

Il presidente  
f.to Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il 7 marzo 2017

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Claudio Felli